UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 11 ottobre 1923** — **Numero 239**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. deputato avv. GINO OLIVETTI ha dichiarato di avere smarrito le medaglie parlamentari rilasciategli per la XXV e XXVI Legislatura.

Roma, lì 9 ottobre 1923.

I deputati questori:

U. GUARIENTI - S. RENDA - D. RONDANI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 settembre 1923, n. 2102.
Ordinamento della istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale e col Guardasigilli, Ministro di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE IN GENERALE.

CAPO I.

Del fine dell'istruzione superiore e degli istituti nei quali s'impartisce.

Art. 1.

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente decreto:

1° nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle *A* e *B;*

2° nelle università e negli istituti superiori liberi.

Le università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ogni università e istituto avrà uno speciale statuto da approvarsi per decreto Reale, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione e quello delle finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle università e degli istituti.

Art. 2.

Gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire facoltà scuole.

Le facoltà sono:
di giurisprudenza;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Le scuole sono:
di farmacia;
di ingegneria;
di architettura.

Possono essere inoltre costituite:
a) facoltà dirette a fini speciali;
b) scuole dirette a fini speciali:
c) scuole di perfezionamento.

Le scuole di cui alle lettere b) e c) possono essere costituite sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre facoltà o scuole.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.

Il regolamento generale universitario determinerà la durata degli studi per ciascuna delle facoltà e scuole sopra indicate.

Lo statuto di ogni università e istituto determinerà, per ciascuna facoltà e scuola, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo in cui debbono essere impartite.

Art. 3.

Le spese per il mantenimento delle università e degli istituti di cui alla tabella *A* sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti. La tabella medesima determina le facoltà e scuole che costituiscono ciascuna università e, per tale parte, potrà essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute nell'art. 2 comma 4° e 5° e nell'art. 6.

Al mantenimento delle università e degli istituti di cui alla tabella *B* si provvede con convezioni tra Stato e altri Enti; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna università e istituto non potrà essere superiore a quello stabilito dalla predetta tabella *B*. Con le convenzioni medesime saranno determinate le facoltà e scuole, di cui sarà costituita ciascuna università.

Le università e gli istituti liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.

CAPO II.

Dei titoli accademici e degli esami di Stato.

Art. 4.

Le università e gli istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi che, per ciascuna delle facoltà e scuole indicate al comma 2° e 3° dell'art. 2, saranno determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle facoltà e scuole di cui sono costituiti.

Le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

Art. 5.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università o istituti di cui all'art. 1 la laurea o il diploma corrispondente.

TITOLO II.

Delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

SEZIONE I.

Delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella A.

Art. 6.

Lo statuto di ogni università e istituto superiore determinerà, in relazione alle disposizioni dell'art. 2 comma 4° e 5°, le facoltà o scuole che, entro i limiti del bilancio dell'università o istituto medesimo, verranno mantenute o costituite in aggiunta a quelle indicate nella tabella *A*.

CAPO III.

Delle autorità accademiche.

Art. 7.

Il governo delle università appartiene alle seguenti autorità:
1° Rettore;
2° Senato accademico;
3° Consiglio d'amministrazione;
4° Presidi delle facoltà e direttori delle scuole;
5° Consigli delle facoltà e Consigli delle scuole.

Il governo degli istituti superiori appartiene alle seguenti autorità:
1° Direttore;
2° Consiglio d'amministrazione;
3° Consiglio della scuola.

Al Consiglio d'amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università o dell'istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, spettano le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

Art. 8.

I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori stabili appartenenti rispettivamente all'università o istituto.

Durano in ufficio un triennio e possono essere confermati.

L'annessa tabella *C* determina le indennità di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennità non sono valutabili agli effetti della pensione.

Art. 9.

Il senato accademico delle università è composto:
a) del rettore, che lo presiede;
b) del rettore ultimamente uscito di carica;
c) dei presidi delle facoltà e dei direttori delle scuole, che costituiscono l'università.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:
a) del rettore o del direttore, che lo presiede;
b) di due membri eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili appartenenti all'università o istituto;
c) di due rappresentanti del Governo: l'uno è l'intendente di finanza della provincia, l'altro è scelto dal Ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le università e gli istituti superiori. L'intendente di finanza ha obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio.

Gli Enti, che concorrano al mantenimento dell'università o istituto con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi di persona.

Il numero dei membri indicati alla lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

I componenti del Consiglio d'amministrazione eletti dal Collegio dei professori e quello scelto dal Ministro, durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro.

Art. 11.

I presidi delle facoltà e i direttori delle scuole che fanno parte di università sono nominati dal Ministro tra i professori stabili delle rispettive facoltà o scuole, su proposta del rettore.

Durano in ufficio un triennio e possono essere nelle stesse forme confermati.

Art. 12.

Il Consiglio della facoltà o della scuola si compone del preside o direttore, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

Art. 13.

Il Collegio generale dei professori si compone di tutti i professori di ruolo.

Capo IV.

Dei professori ufficiali.

Art. 14.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

La spesa per i professori di ruolo è a carico del bilancio dello Stato; quella per gli incaricati è a carico del bilancio dell'università o istituto.

Art. 15.

L'annessa tabella *D* determina i ruoli organici dei posti di professore delle singole facoltà e scuole di ogni università e istituto.

Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al precedente comma in relazione alle norme contenute nell'art. 2 comma 4° e 5° e nell'art. 6 ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi.

Art. 16.

Ai posti di ruolo vacanti presso ciascuna facoltà o scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti, che hanno decorrenza dal 16 ottobre.

Spetta alle facoltà o scuole di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili; ma le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 31 maggio.

Art. 17.

Ove la facoltà o scuola decida di provvedere con nuova nomina, propone al Ministro, con motivata relazione, tre liberi docenti della materia o di materia affine. Una commissione, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine, giudica se tutte o alcune delle persone proposte siano, assolutamente e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra cui devesi provvedere e, nel caso affermativo, ne stabilisce la graduatoria di merito. Il primo graduato, ed eventuamente il secondo o il terzo in caso di successive rinunzie, è nominato al posto di ruolo vacante.

Si può provvedere alla nomina, prescindendo dalla procedura di cui al comma precedente, quando si tratti di persona non appartenente ai ruoli dei professori di università o di istituti superiori, la quale per opere, scoperte o insegnamenti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima. In tale caso la proposta della facoltà o scuola deve essere deliberata col voto favorevole di tre quarti almeno dei professori di ruolo che vi appartengono e con motivata relazione. Il Ministro sottopone la proposta al giudizio del Consiglio superiore; e ove quest'ultimo si pronunzi favorevolmente col voto di due terzi almeno dei suoi componenti, la persona è nominata al posto di ruolo vacante.

Art. 18.

I professori di ruolo, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento innanzi al rettore o al direttore, secondo la formula che verrà stabilita dal regolamento generale universitario.

Art. 19.

I professori di ruolo sono di unico grado.

Essi sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della facoltà o scuola.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la stabilità in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata e composta come all'art. 17 comma 1°. Ove tale giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione.

Coloro che alla scadenza del triennio o eventualmente del quinquennio non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio.

Ai professori nominati in virtù dell'art. 17, comma 2°, sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, la stabilità nell'ufficio e lo stipendio corrispondente.

Art. 20.

I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altra università o istituto.

I professori stabili possono altresì essere trasferiti col loro consenso anche nella stessa università o nello tesso istituto, ad una cattedra di altra materia.

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della facoltà o scuola competente, presa col voto della maggioranza assoluta dei professori stabili appartenenti alla facoltà o scuola medesima; ma per i trasferimenti di cui al precedente comma la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio superiore, che si pronunzia caso per caso.

A posti vacanti presso università o istituti di cui alla tabella *A* possono essere trasferiti, osservando le norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad università o istituti di cui alla tabella *B* e ad università o istituti liberi.

Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21.

Tutti i provvedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20 sono adottati con decreto del Ministro.

Tutti gli atti concernenti nuove nomine, conferimenti della stabilità e trasferimenti debbono essere integralmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni di cui agli articoli 17 e 19 spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità, che saranno stabilite, di concerto col Ministero delle finanze, dal regolamento generale universitario.

Art. 22.

Nessuno può cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso università e istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti, fatta eccezione per uffici presso la R. scuola superiore normale di Pisa.

I temporanei comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono essere consentiti se non dal rettore o direttore, udito il Consiglio d'amministrazione e quello della facoltà o scuola e per gravi ragioni di pubblico servizio.

Sono vietati i comandi di professori di ruolo da una ad altra università o istituto.

Art. 23.

I professori di ruolo, ancorchè alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma, sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'entensione dell'insegnmento stesso richiedono; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli o Collegi delle università o istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla privata docenza. Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti medi d'istruzione e simili.

Art. 24.

Spetta ai Consigli delle facoltà e scuole di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli tra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare così un piano organico di corsi, che pienamente risponda alle finalità scientifiche e professionali della facoltà o scuola.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 25.

I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università o istituto cui appartengono.

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di facoltà o scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 26.

Ai professori si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.

Tuttavia tra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Egualmente avrà termine col 15 ottobre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia per periodo superiore a tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di trenta giorni.

Art. 27.

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° La censura;

2° La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3° La revocazione;

4° La destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

5° La destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 28.

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancauze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità o l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

Art. 29.

Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio o irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità o l'onore del professore, si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può, per dieci anni solari, essere nominato rettore di università o direttore d'istituto, preside di facoltà o direttore di scuola.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 sono inflitte dal Ministro su conforme parere del Consiglio superiore, alle adunanze del quale, in tal caso, intervengono due delegati della facoltà o scuola, cui appartiene l'incolpato, eletti dalla facoltà o scuola tra i suoi professori stabili. Questi delegati hanno nel Consiglio voto deliberativo.

La deliberazione del Consiglio, deve essere presa col voto di due terzi almeno dei presenti alla relativa adunanza.

L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Art. 30.

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 31.

Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

Art. 32.

Ai professori di ruolo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 42, 43 comma 1°; 44, 52 commi 2°, 3°, 4° e 5° e 55 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. Non sono invece applicabili le disposizioni di cui all'art. 46 del testo unico predetto.

Art. 33.

L'annessa tabella *E* determina lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo.

Ai professori stessi spettano inoltre:

a) l'indennità accademica, non valutabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla predetta tabella;

b) una quota del provento delle sopratasse d'iscrizione, complessivamente computato per l'università e gli istituti superiori della sede: tale quota è calcolata nel modo che verrà stabilito dal regolamento generale universitario.

Ai profesori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili.

In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 17 comma 2° e 20 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, può ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'università o istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione è presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi, per le università, il Senato accademico e il Consiglio della facoltà e scuola competente, e, per gli istituti, il Consiglio della scuola.

Art. 34.

I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e vengono collocati a riposo a decorrere dal successivo 1° agosto.

I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma 1° non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Art. 35.

Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalità e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle facoltà o scuole competenti approvata, per le università, dal Senato accademico.

Gli incarichi vengono conferiti a professori di ruolo, nei limiti di cui al comma 4° del presente articolo, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza nella materia che debbono professare, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento generale universitario.

L'incarico dell'ufficio di lettore per l'insegnamento delle lingue straniere moderne, può essere conferito anche a stranieri.

Ai professori di ruolo non può essere affidato alcun incarico retribuito presso la facoltà o scuola cui essi appartengono.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le forme di cui al comma 1°, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.

Art. 36.

Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso università o istituti superiori professori di ruolo d'istituti medi d'istruzione Tali comandi sono disposti con decreto del Ministro, su proposta delle facoltà o scuole competenti, approvata, per le università, dal Senato accademico e in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.

L'università o istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, l'ammontare degli emolumenti di ogni natura di cui i professori comandati sono provvisti.

Art. 37.

Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università o istituto.

CAPO V.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 38.

Presso le università e gli istituti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.

Possono tenere tali corsi:

a) i professosi di ruolo, nelle facoltà e scuole cui appartengono sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;

b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui ciò sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 19 e 34, comma ultimo, sulle materie già da loro professate o su materie affini;

c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Nessuno può ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.

I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che saranno stabilite dallo statuto di ogni università o istituto superiore.

Art. 39.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia, il candidato deve:

a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso università o istituti di cui all'art. 1. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, può essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in istituti italiani diversi da quelli sopra indicati o in istituti stranieri;

b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi e da prove didattiche o sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone di insegnare.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della facoltà o scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

Art. 40.

Il giudizio di merito sui candidati è dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. La Commissione ha facoltà di dispensare dalle prove didattiche o sperimentali quei candidati, la cui attitudine giudicasse già indubbiamente accertata.

I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio.

Le spese d'indennità e di viaggio per i componenti ciascuna Commissione sono a carico dei candidati secondo norme che saranno stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 41.

Indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 39 e 40, possono essere abilitati alla libera docenza persone che siano venute in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore.

Art. 42.

La libera docenza può essere esercitata presso qualsiasi università o istituto superiore, che abbia una facoltà o scuola con i cui insegnamenti sia connessa la materia che il libero docente è abilitato ad insegnare.

Le norme e le modalità per l'esercizio della libera docenza saranno stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 43.

L'annessa tabella *F* determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza.

La prima è devoluta all'Erario; la seconda all'università o istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento.

La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra università o istituto.

Art. 44.

L'ammontare della tassa che gli studenti debbono corrispondere per l'iscrizione a ciascun corso a titolo privato è stabilito per le università dal Senato accademico, su proposta delle facoltà e scuole, e per gli istituti dal Consiglio della scuola. Tale tassa sarà integralmente versata al libero docente.

Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e i corsi impartiti da liberi docenti, che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgono una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Art. 45.

Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1º la censura;

2º la sospensione dell'abilitazione da uno a tre anni;

3º la revoca dell'abilitazione.

Per le cause indicate nell'art. 28 si applica la censura; per quelle indicate nell'art. 29 si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 o 3.

La censura è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente.

Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Giunta del consiglio superiore. L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il rettore o direttore può ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito.

Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facoltà di cui all'art. 31.

Art. 46.

Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato.

Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso università o istituti superiori di cui all'art. 1 o Regi istituti superiori di magistero, salvo il disposto dell'art. 38 comma 2º lettera *a*).

CAPO VI.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 47.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità, per i provenienti dal liceo classico, possono essere inscritti quali studenti, presso ogni facoltà o scuola. Coloro invece che hanno superato l'esame di maturità per i provenienti dal liceo scientifico possono essere iscritti, quali studenti, soltanto presso le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso le scuole di farmacia, di ingegneria e di architettura.

Gli studi compiuti e gli esami superati presso le università o istituti superiori di cui all'art. 1, hanno valore legale per ogni altra università o istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse facoltà o scuole di sedi diverse a norma dell'art. 2 comma ultimo, non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra università o istituto.

Art. 48.

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali, vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente inscritti.

Art. 49.

Gli esami sono di profitto e di laurea o diploma.

Quelli di profitto vengono, presso tutte le facoltà e scuole, sostenuti per gruppi di materie.

Lo statuto di ogni università o istituto superiore determinerà per ciascuna facoltà o scuola:

a) il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono inscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspirano;

b) il numero e le modalità degli esami di profitto;

c) le modalità dell'esame di laurea o diploma.

Art. 50.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle facoltà e scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.

Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi dell'art. 47, comma ultimo, e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra università o istituto, gli interessati, entro 15 giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udita la Giunta del consiglio superiore.

Art. 51.

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri, possono essere ammessi presso le università e gli istituti superiori all'anno di corso per il quale siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Tale giudizio spetta per le università al Senato accademico, udita la facoltà o scuola competente, e per gli istituti al Consiglio della scuola.

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Ove, tuttavia, trattisi di titoli accademici conseguiti presso università o istituti superiori stranieri di maggior fama, il Senato accademico, udita la facoltà o scuola competente o il Consiglio della scuola, può, caso per caso e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle università e dagli istituti superiori del Regno ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Art. 52.

Le punizioni disciplinari, che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dallo statuto di ogni università o istituto superiore.

Art. 53.

I rettori, coadiuvati dai presidi e direttori delle facoltà e scuole che costituiscono l'università, e i direttori degli istituti superiori vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina e a prevenire, e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'università o istituto.

Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro ai locali e stabilimenti dell'università o istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilità che saranno determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 54.

L'annessa tabella *G* determina le tasse e le sopratasse per ciascuna facoltà e scuola.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione sono devolute all'università o istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse d'iscrizione ai fini di cui all'art. 33 lettera *b*); le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea e diploma sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici secondo norme che saranno stabilite dal regolamento generale universitario.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'università o istituto, tranne le tasse di laurea e diploma.

Gli studenti possono essere inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, su proposta, per le università, del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università, e, per gli istituti, del Consiglio della scuola.

Gli studenti di cittadinanza italiana non possono essere per alcuna ragione dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dalla predetta tabella, dalle tasse d'iscrizione ai corsi impartiti a titolo privato e dai contributi di quasiasi natura.

Gli studenti di cittadinanza straniera ne sono invece completamente dispensati.

Art. 55.

Presso ogni università e istituto superiore è costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi.

Alla Cassa scolastica sono devoluti:

a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e dei contributi di qualsiasi natura:

b) le elargizioni di Enti o di privati, nonchè le somme con cui l'università o l'istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.

La Cassa scolastica è amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'università o istituto.

Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio.

Uno speciale regolamento determinerà per ogni università e istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica.

Tale regolamento sarà emanato con decreto del rettore o direttore, udito il Senato accademico per le università o il Consiglio della scuola per gli istituti, e il Consiglio d'amministrazione. Occorrendo, sarà modificato con decreto del rettore o direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione.

Art. 56.

Presso ogni università e istituto superiore è costituita l'Opera dell'università o istituto, col fine di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle varie sue forme.

All'Opera sono devoluti:

a) i proventi della tassa e delle elargizioni, di cui all'articolo 58;

b) le elargizioni di Enti o di privati, nonchè le somme con cui l'università o l'istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.

L'Opera è amministrata dal Consiglio d'amministrazione dell'università o istituto ed ha bilancio e gestione distinti.

Uno speciale regolamento determinerà per ogni università e istituto le norme relative alla gestione e al funzionamento dell'opera.

Tale regolamento sarà emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, uditi il Senato accademico per le università o il Consiglio della scuola per gli istituti, e il Consiglio d'amministrazione.

Art. 57.

I regolamenti delle tasse scolastiche e delle Opere delle università e degli istituti superiori e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 58.

E' istituita una tassa per le Opere di cui all'art. 56, cui sono soggetti i cittadini italiani che hanno conseguito o conseguiranno una laurea o un diploma e che sono inscritti negli albi degli esercenti una professione o nelle liste elettorali per le Camere di commercio e industria o hanno impiego comunque retribuito alla dipendenza di società commerciali o industriali.

All'opera di ciascuna università e di ciascun istituto è devoluto annualmente il complessivo provento delle tasse pagate dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'università o istituto medesimo.

L'ammontare annuo della tassa è di L. 20 per ogni contribuente; è consentito il riscatto della tassa medesima nella somma che sarà determinata con decreto Reale. Questo stabilirà inoltre le modalità per la formazione dei ruoli dei contribuenti, per la riscossione della tassa e per il versamento del relativo provento alle università e istituti.

Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'università o istituto, presso cui hanno in qualsiasi tempo conseguito la laurea o il diploma, un'elargizione non inferiore a L. 1000 è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'università o istituto medesimo.

Art. 59.

Per decreto Reale saranno determinate le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di cui all'art. 5, le lauree o diplomi richiesti per esservi ammessi, le sedi degli esami e le relative tasse di ammissione, che sono devolute all'Erario. Non è per alcuna ragione ammessa dispensa dal pagamento delle tasse medesime.

Con lo stesso decreto Reale saranno stabiliti, udito il Consiglio superiore, i programmi di esame, che verranno compilati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione.

Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno scolastico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a università o istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione di cui trattasi.

L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaro verrà regolata con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto con quello della pubblica istruzione.

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato con l'elenco delle facoltà e scuole che negli esami dei propri laureati o diplomati hanno dato migliori risultati.

Art. 60.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle università e istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella *H*.

CAPO VII.

Del personale dell'amministrazione universitaria, del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 61.

Ogni università e istituto superiore ha una segreteria, della quale fa parte un ufficio di economato e cassa.

Tali servizi sono affidati al personale dell'amministrazione universitaria, posto a carico del bilancio dello Stato.

L'annessa tabella *I* determina il ruolo organico e gli stipendi ed aumenti periodici di stipendio del detto personale. Lo stato giuridico ne sarà disciplinato con altro decreto Reale, che stabilirà inoltre le norme relative al funzionamento delle segreterie e dei rispettivi uffici di economato e cassa.

Il Consiglio d'amministrazione può temporaneamente assumere in servizio altre persone per far fronte a speciali o urgenti lavori presso la segreteria; la relativa spesa è a carico del bilancio dell'università o istituto.

Art. 62.

Presso le università e gli istituti superiori prestano inoltre servizio, in relazione alle esigenze delle facoltà o scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti, tecnici e subalterni.

Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'università o istituto.

Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'università o istituto e per quelli particolari delle varie facoltà e scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli istituti scientifici.

Le relative deliberazioni del Consiglio d'amminstrazione sono prese, per le università, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università, e, per gli istituti superiori, su proposta del Consiglio della scuola.

Art. 63.

Ogni università e istituto superiore ha un regolamento interno per il personale posto a carico del suo bilancio.

Le disposizioni del regolamento interno debbono, per quanto concerne gli aiuti e assistenti, uniformarsi alle norme contenute nell'articolo seguente; e per tutte le categorie, alle leggi generali di previdenza e assistenza sociale, in quanto siano applicabili al personale di cui trattasi.

I regolamenti interni sono emanati e, occorrendo, modificati:

a) per le università: con decreto del rettore, su proposta del Consiglio d'amministrazione, uditi il Senato accademico e le facoltà e scuole che costituiscono l'università;

b) per gli istituti superiori: con decreto del direttore, su proposta del Consiglio d'amministrazione, udito il Consiglio della scuola.

Tali regolamenti e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 64.

Gli aiuti e assistenti sono scelti per concorso per esame tra laureati o diplomati, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio d'amministrazione per un anno scolastico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

I parenti, od affini, del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.

Dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo o secondo grado, anche in sedi di primaria importanza, semprechè all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta del consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti.

Coloro che sono stati assunti in virtù del comma precedente, possono chiedere il riconoscimento di non più di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso, vengono sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, commisurata allo stipendio di cui sono stati provvisti all'atto dell'assunzione nei ruoli dei professori degli istituti medi d'istruzione, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.

Ove invece le università o gli istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti fra Stato e università o istituti in conformità di quanto dispone l'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 65.

L'ufficio di professore di ruolo in istituti medi di istruzione è incompatibile con quello di aiuto o assistente.

Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 36, i predetti professori possono essere temporaneamente comandati presso università o istituti superiori per esercitarvi mansioni di aiuto o assistente.

CAPO VIII.

Dell'amministrazione delle università e degli istituti superiori.

Art. 66.

Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni università e istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e soprattasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti, dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli istituti scientifici possono eseguire.

I contributi a carico del bilancio dello Stato saranno determinati giusta le disposizioni contenute nell'art. 161. La relativa tabella sarà approvata per decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze, e non potrà essere modificata che per legge.

Art. 67.

Ad ogni università e istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'università e istituto medesimo e passa in proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Art. 68.

Tutti gli oggetti mobili delle università e degli istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 69.

L'anno finanziario per le università e gli istituti superiori va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno seguente.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

Il Consiglio d'amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, sia generali dell'università o istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle facoltà e scuole e dei singoli istituti scientifici, su proposte, per le università, del Senato accademico udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università, e, per gli istituti superiori, del Consiglio della scuola.

Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Art. 70.

Il bilancio preventivo non è soggetto ad approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio d'amministrazione direttamente trasmessi alla Corte dei conti, che li giudica con giurisdizione contenziosa.

Art. 71.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'università o istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato e della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 72.

Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'università o istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Art. 73.

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo, o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'università e istituto superiore.

Art. 74.

Ciascun direttore di istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di renderne conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione.

Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano L. 10,000 o che eccedano L. 5,000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

I direttori degli istituti scientifici sono personalmente responsabili delle spese disposte in eccedenza ai fondi assegnati anno per anno al proprio istituto.

Art. 75.

I pagamenti per conto della università o istituto superiore e dei singoli istituti scientifici sono effettuati dall'economo- cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o al nulla osta vistati dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore o dai direttori dei singoli istituti scientifici.

Art. 76.

Gli atti e contratti delle università e istituti superiori sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Le università e gli istituti sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dall'imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato e di altri Enti.

Art. 77.

Tutti i contratti, i quali eccedano il valore di L. 10,000, debbono essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio, tenuto conto della specialità del lavoro o della fornitura o dei motivi di urgenza o convenienza, può deliberare di prescindere dalla gara e ricorrere alla trattativa privata; tali deliberazioni debbono essere motivate.

Le spese ad economia sono consentite fino al limite di L. 10,000, secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione con apposito regolamento interno.

Art. 78.

Le università e gli istituti superiori possono richiedere per la tutela dei loro interessi e semprechè non trattisi di contestazioni con lo Stato l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 79.

I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle università e istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle università e istituti.

CAPO IX.

Degli statuti.

Art. 80.

Gli statuti delle università e degli istituti superiori sono emanati e, occorrendo, modificati:

a) per le università: su proposta del Senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'università;

b) per gli istituti superiori: su proposta del Consiglio della scuola, udito il Consiglio d'amministrazione.

Gli statuti e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SEZIONE II.

Delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella B.

Art. 81.

Alle università e istituti superiori di cui alla tabella *B* si applicano le norme contenute nella sezione I, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 82.

Le convenzioni relative al mantenimento delle università e degli istituti determinano, oltre gli oneri dello Stato e degli altri Enti:

a) le facoltà e scuole delle quali è costituita l'università rispettiva, giusta il disposto dell'art. 3 comma 2°;

b) le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio di amministrazione per l'università o istituto; in ogni caso, il Consiglio è presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte 2 rappresentanti almeno del Governo, tra i quali l'intendente di finanza della Provincia;

c) i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna facoltà e scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della facoltà o scuola medesima.

Le convenzioni sono approvate, e occorrendo modificate, per decreto Reale, udito il Consiglio superiore. Debbono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 83.

Il governo delle università composte di una sola facoltà appartiene alle seguenti autorità:

1° rettore;
2° Consiglio di amministrazione;
3° Consiglio delle facoltà.

Per tali università e agli effetti previsti dal presente decreto, ai pareri o proposte del Senato accademico si sostituiscono rispettivamente pareri o proposte del Consiglio della facoltà.

Art. 84.

Le spese per gli stipendi e per le indennità accademiche e di caro-viveri spettanti ai professori di ruolo, per gli emolumenti spettanti al personale di amministrazione e per le Commissioni di cui agli articoli 17 comma 1°, e 19, sono a carico del bilancio dell'università o istituto.

L'onere del trattamento di quiescenza pei professori di ruolo è a carico del bilancio dello Stato, tranne che per il Politecnico di Torino e per la scuola d'ingegneria navale di Genova.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria, esclusi i professori di ruolo, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 85.

A posti vacanti presso università o istituti di cui la tabella *B* possono essere trasferiti, osservando le norme dell'art. 20, anche professori di ruolo appartenenti ad università o istituti di cui alla tabella *A* e ad università o istituti liberi.

Art. 86.

Le disposizioni di cui all'art. 80 valgono in ordine ad eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti delle università e istituti superiori di cui alla tabella *B*.

TITOLO III.

Dei Regi istituti superiori di magistero.

Art. 87.

I Regi istituti superiori di magistero sono retti dalle disposizioni del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, salvo il disposto degli articoli seguenti.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 è istituito un Regio istituto superiore di magistero nella città di Messina.

Il comune di Messina è obbligato a fornire il locale e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra all'istituto stesso.

Art. 88.

Il direttore è nominato dal Re tra i professori di ruolo appartenenti all'istituto. Dura in ufficio un triennio e può essere confermato.

Art. 89.

I professori di ruolo sono di unico grado.

L'annessa tabella *L* determina, per ciascun istituto, il numero dei posti di ruolo dei professori e lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori stessi.

Ad essi spetta inoltre una quota del provento delle sopratasse d'inscrizione, calcolata secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 90.

A ciascun istituto sono addetti un segretario ed un applicato, appartenenti al ruolo organico del personale dell'amministrazione universitaria, di cui all'annessa tabella *I*.

L'annessa tabella *M* determina il numero dei subalterni (bidelli e custodi) di ciascun istituto, lo stipendio di essi e i relativi aumenti periodici. Lo stato giuridico e le norme di carattere disciplinare per i subalterni saranno stabiliti con altro decreto Reale.

Art. 91.

Ai professori di ruolo si applicano le norme di cui agli articoli dal 16 al 19 inclusi, dal 21 al 32 inclusi.

Art. 92.

Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro dei Regi istituti superiori di magistero e da questi ultimi ad università o istituti di cui alle tabelle *A* e *B* e ad università o istituti liberi, e viceversa.

I trasferimenti hanno luogo secondo le norme di cui all'art. 20, comma 1°, 2°, 3° ultima parte e 5°.

Art. 93.

Alla tabella *B* annessa al R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, concernente le tasse e sopratasse scolastiche, è sostituita l'annessa tabella *N*.

Le tasse di concorso per inscrizione, di immatricolazione, di inscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le sopratasse sono versate direttamente alla cassa dell'istituto: quelle di inscrizione sono destinate ai fini di cui all'art. 89 ultimo comma; quelle per esami di profitto e di diploma sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella *H*.

Art. 94.

Agli studenti di disagiata condizione economica e più meritevoli può essere concessa dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di inscrizione e di diploma, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 95.

A ciascuno dei Regi istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma è assegnata la dotazione annua di L. 33,000.

Art. 96.

Alle borse di studio istituite con l'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sono aggiunte, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-925, venti borse di L. 2000 ciascuna per il R. istituto di Messina.

TITOLO IV.

Delle università e degli istituti superiori liberi.

Art. 97.

Appartiene alla categoria di cui al n. 2, dell'art. 1 ogni università e istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente decreto.

Art. 98.

Alle università e agli istituti liberi si applicano le norme contenute nel Titolo II, sezione I, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 99.

L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di un'università o di un istituto libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario.

Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore, e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le forme di cui all'art. 1, comma 4°.

Art. 100.

Lo statuto determina le facoltà o scuole delle quali si compone l'università o istituto libero; disciplina le materie indicate negli articoli 2 comma ultimo, 4 comma 1°, 38 comma ultimo, 49 e 52; il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di amministrazione, lo stato giuridico e il trattamento economico di tutte le altre categorie di personale la cui opera è necessaria per il funzionamento dell'università o istituto; stabilisce l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche e dei diritti di segreteria.

Le spese per il personale di ogni categoria e per le Commissioni di cui agli articoli 17 comma 1° e 19, sono a carico del bilancio dell'università o istituto.

Art. 101.

I rettori e i direttori delle università e degli istituti liberi sono eletti nel modo che sarà stabilito dal rispettivo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è composto e si rinnova secondo norme che saranno determinate dallo statuto, tenuto conto delle particolari condizioni ed esigenze di ciascuna università o istituto libero. In seno al Consiglio possono essere rappresentati Enti e privati, che contribuiscano con annui assegni al mantenimento dell'università o istituto; in ogni caso, il Consiglio è presieduto dal rettore o direttore e ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro.

I presidi e i direttori sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facoltà o scuole.

Art. 102.

Il Consiglio della facoltà o della scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.

Il Collegio generale dei professori si compone di tutti i professori ufficiali.

Art. 103.

Lo statuto determina, per ciascuna facoltà e scuola, il ruolo organico dei posti di professore.

Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della facoltà o scuola medesima.

Art. 104.

Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi, col loro consenso, professori di ruolo appartenenti ad università o istituti di cui alle tabelle *A* o *B* o ad università o istituti liberi.

Il parere del Consiglio superiore, prescritto dall'art. 20 comma 3°, è provocato dal Ministro, su richiesta dell'università o istituto.

Art. 105.

La censura ai professori di ruolo è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.

La censura a rettori o direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 29 può essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale.

Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'articolo 45 comma 4°.

Art. 106.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo non possono essere inferiori a quelli stabiliti dalla tabella *E*.

Le università e gli istituti liberi non sono tenuti a corrispondere ai professori di ruolo l'emolumento di cui alla lett. *a*) dell'articolo 33.

Art. 107.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal rettore o direttore, salvo il disposto dell'art. 105 commi 2°, 3° e 4°.

Art. 108.

L'ammontare delle varie tasse e sopratasse scolastiche non può essere inferiore a quello stabilito dall'annessa tabella *G*.

Le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma 2° dell'art. 54 e secondo le modalità ivi indicate.

Art. 109.

Alle università e agli istituti liberi non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 70 comma 2° e 78.

Art. 110.

Le disposizioni di cui all'art. 80 valgono in ordine ad eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti delle universtà e degli istituti liberi.

Art. 111.

Ai titoli accademici rilasciati posteriormente al 1° ottobre 1924 da università o istituti ora esistenti non compresi nelle tabelle *A* e *B* sarà riconosciuta efficacia legale soltanto se, a decorrere dalla stessa data, i loro ordinamenti saranno stati, per decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore, modificati in relazione alle norme del presente decreto.

Art. 112.

Le università e gli istituti liberi possono essere soppressi con decreto Reale ogni qual volta si accerti che i mezzi finanziari di cui dispongono non siano più sufficienti per il conseguimento dei fini prefissi o che lo insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principii che governano l'ordine sociale dello Stato.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 113.

Le scuole superiori di agraria di Bologna e Pisa e le scuole superiori di medicina veterinaria passano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data stessa.

Art. 114.

Saranno soppresse, a decorrere dal 1° ottobre 1924, le scuole universitarie di farmacia e ostetricia annesse ai licei di Aquila, Bari e Catanzaro.

Dalla stessa data potranno, per decreto Reale e a totale carico di Enti o di privati, istituirsi nelle città di Aquila e Catanzaro scuole di ostetricia; e ciò a prescindere dalle scuole di farmacia e ostetricia che potranno istituirsi annesse all'università, nella città di Bari.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 115.

Nessuno può essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso università, istituti superiori e istituti superiori di magistero o conseguire l'abilitazione alla libera docenza, se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'art. 35 comma 3°, e se non abbia tenuto sempre regolare condotta.

Art. 116.

E' vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le università e gli istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle università e istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo.

Art. 117.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziata la somma di L. 2,000,000 per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici.

Il Ministro, udito il parere di un Comitato tecnico nominato dal Consiglio superiore, provvede alla ripartizione del fondo stesso, destinando le relative somme a scopi determinati.

Art. 118.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione a favore di laureati o diplomati di borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori italiani o stranieri.

Le norme per il conferimento di tali borse verranno stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 119.

Nulla è innovato per tutto ciò che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle università e degli istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B*.

Restano altresì invariate le disposizioni riguardanti opere edilizie e di arredamento da eseguirsi coi residui accantonati a favore delle università di Catania, Messina e Palermo sugli assegni fissi e crediti di cui alla legge 13 luglio 1905 n. 384 e relativo regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, coi fondi accantonati a favore dell'università di Messina in dipendenza del Regio decreto-legge 3 giugno 1919, n. 480, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e coi fondi vincolati a favore della scuola d'Ingegneria di Pisa in dipendenza della convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

Art. 120.

Con altro decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme concernenti il computo dei servizi prestati dal personale di ogni categoria agli effetti del trattamento di quiescenza e al riparto dei relativi oneri fra gli Enti alla dipendenza dei quali i servizi medesimi sono stati successivamente prestati.

Art. 121.

Il regolamento generale universitario, in esecuzione del presente decreto, sarà emanato udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 122.

Avranno applicazione dal 16 ottobre 1923 le disposizioni contenute nel Capo III, limitatamente alle università e istituti di cui alla tabella *A*; negli articoli dal 20 al 32 inclusi, 33 comma 2° e 3°, 34, 35

comma 4°; nel Capo V; negli articoli 48, 53, 54 comma 1°, 79, 87, comma 1°, 88, 89 ultimo comma, 91 (eccezion fatta per il riferimento agli articoli dal 16 al 19 inclusi), 93, 94, 115, 116, 119 e 121.

Le disposizioni contenute nel Capo II avranno applicazione dal 1° gennaio 1924.

Le rimanenti disposizioni avranno applicazione dal 1° ottobre 1924 e dalla stessa data saranno abrogati il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 e successive modificazioni, la legge 25 luglio 1922, n. 1147, i decreti Luogotenenziali 28 ottobre 1917, n. 1905 e 3 febbraio 1918, numero 199.

Sono abrogate, a decorrere, secondo i casi, dal 16 ottobre 1923 e dal 1° ottobre 1924, tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 123.

A decorrere dal 16 ottobre 1923 cesseranno dall'ufficio i rettori e direttori delle università e degli istituti superiori di cui all'annessa tabella *A* e i presidi e direttori delle facoltà e scuole che costituiscono le predette università.

Art. 124.

Limitatamente al 30 settembre 1924, il Consiglio d'amministrazione della scuola di architettura di Roma sarà composto dal direttore della scuola, presidente, di tre membri scelti dal Ministro tra persone di riconosciuta competenza e dell'intendente di finanza della provincia di Roma, quale rappresentante del Governo.

Art. 125.

Gli attuali professori « emeriti » e « onorari » e gli attuali dottori aggregati conserveranno tali qualifiche e le prerogative ad essi riconosciute dalle disposizioni vigenti all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 126.

Le disposizioni del presente decreto relative alla natura e all'ammontare degli emolumenti di qualsiasi specie assegnati alle varie categorie di personale che presta servizio presso le università, gli istituti superiori e gli istituti superiori di magistero varranno transitoriamente fino a quando non saranno emanati provvedimenti di carattere generale concernenti il trattamento economico del personale dell'amministrazione dello Stato.

Non potrà apportarsi in dipendenza di tali provvedimenti alcuna modificazione all'ammontare dei contributi a carico dello Stato stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 127.

Agli effetti dell'art. 19, coloro che alla data del 16 ottobre 1924 rivestano la qualità di professori straordinari stabili ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno senz'altro sottoposti al giudizio della Commissione di cui al precitato art. 19 comma 3° e in caso di giudizio favorevole saranno confermati stabili con decorrenza dal 16 ottobre 1924. Rimangono validi gli atti in corso per promozioni ad ordinario.

Ove il giudizio sia sfavorevole, potranno essere, su conforme parere del Consiglio superiore, mantenuti in servizio per un altro biennio a decorrere dal 16 ottobre 1924, al termine del quale, saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione. Se questo sarà favorevole, saranno confermati stabili dal 16 ottobre 1926; altrimenti saranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà loro spettare in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Nei riguardi degli altri professori straordinari si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 a mano a mano che, posteriormente al 16 ottobre 1924, compiranno tre anni di effettivo e ininterrotto servizio.

Art. 128.

Gli attuali professori straordinari, che siano stati sfavorevolmente giudicati per la promozione ad ordinario o che al loro turno di anzianità non abbiano presentato istanza per detta promozione, dovranno essere sottoposti, non oltre un biennio dal 16 ottobre 1924, al giudizio di una Commissione a norma dell'art. 19 comma 3°. In caso di giudizio sfavorevole saranno senz'altro dispensati dal servizio e si applicheranno nei loro riguardi le disposizioni di cui all'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 129.

I professori di ruolo saranno col 1° ottobre 1924 collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in applicazione della tabella *E*.

Coloro che ha tale data saranno provvisti di stipendio superiore a quello spettante, in base al collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi, conserveranno la differenza come assegno personale, valutabile agli effetti della pensione e che sarà assorbita nei successivi aumenti.

Art. 130.

I professori di ruolo, a favore dei quali sia stato applicato l'art. 1 del Regio decreto 5 dicembre 1920, n. 1855 nel grado di straordinario, beneficieranno, col conseguimento della stabilità, del disposto di cui alla nota (2) apposta alla tabella *E*.

Ai detti professori non saranno tuttavia corrisposti gli aumenti periodici sullo stipendio di annue L. 14,000 fino a quando non sarà stata compensata la somma complessiva che, in conseguenza dell'applicazione nel grado di straordinario dell'art. 1 del precitato decreto, abbiano percepito in più dello stipendio che sarebbe loro spettato.

In ogni caso, nessun professore, per effetto del precedente comma, potrà percepire stipendio inferiore a quello di cui era provvisto all'atto del conseguimento della stabilità.

Art. 131.

Ai professori di ruolo nominati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto son fatti salvi i diritti loro derivanti dall'art. 4 del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.

Art. 132.

Le disposizioni degli articoli dal 127 al 131 inclusi si applicheranno anche nei riguardi dei professori dei Regi istituti superiori di magistero.

Art. 133.

I professori di ruolo, che abbiano compiuto il 75° anno di età anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno collocati a riposo a decorrere da quest'ultima data.

Art. 134.

A tutti i professori di ruolo delle Regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti superiori di magistero che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, presentino domanda di collocamento a riposo dalla data di pubblicazione del presente decreto e non oltre il 30 giugno 1924, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 135.

Sono abrogate dal 16 ottobre 1923 le disposizioni di cui all'articolo 28-*bis* e conseguenti, della legge 25 luglio 1922, n. 1147, riguardanti il secondo insegnamento o l'assegno corrispondente.

In relazione al comma precedente sono dalla predetta data abrogati gli articoli dal 3 al 5, dall'8 al 10, dal 14 al 16, dal 18 al 20, dal 23 al 28, dal 40 al 49, dal 53 al 58 inclusi del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 58.

Per l'anno scolastico 1923-24 gli incarichi di insegnamenti di materie obbligatorie e facoltative saranno conferiti con decreto Ministeriale, in base alle norme attualmente vigenti e alle disposizioni di cui all'art. 35 comma 4°.

Ai professori di ruolo, ove così richiedano le esigenze dell'insegnamento e per le materie alle quali non vi sia possibilità di provvedere altrimenti in modo efficace, può esser fatto obbligo di tenere, a titolo di gratuito incarico l'insegnamento di altra materia, che, a giudizio della facoltà o scuola, sia affine a quella di cui sono titolari.

Art. 136.

I professori di ruolo, che attualmente cumulano con quello di professore altro ufficio previsto dall'art. 22, dovranno entro il 31 dicembre 1923 optare per l'uno o per l'altro di essi.

Nel caso di mancata dichiarazione di opzione entro il termine sopra indicato, sarà provveduto d'autorità e con effetto dal 1° gennaio 1924 al collocamento a riposo dall'ufficio di professore universitario.

Art. 137.

Coloro che al 1° ottobre 1923 siano per regolare autorizzazione forniti di alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle università o istituti superiori potranno conservarlo *ad personam*, salvo che diversamente richiedano esigenze del servizio.

Durante l'anno scolastico 1923-24 l'intendente di finanza determinerà il valore commerciale dei locali adibiti ad uso di abitazione e stabilirà in relazione ad esso il canone di affitto annuale, che gli interessati dovranno corrispondere a decorrere dal 1° ottobre 1924 e che sarà devoluto all'università o istituto superiore rispettivo.

Art. 138.

Posteriormente al 1° ottobre 1924 e fino al 31 maggio 1925 le facoltà e scuole delle università e degli istituti superiore di cui all'art. 1, per provvedere con nuove nomine a posti di ruolo vacanti, potranno, prescindendo dalla procedura di cui all'art. 17, scegliere liberamente persone comprese nelle graduatorie di concorsi a cattedre universitarie della stessa materia, i cui atti siano stati approvati da non oltre un biennio anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, e che non abbiano già conseguito nomina a posti di ruolo presso università o istituti superiori.

Art. 139.

Ove le libere università di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino entrino a far parte della categoria di cui al n. 2) dell'art. 1, i professori di ruolo anteriormente nominati presso le università stesse non potranno essere trasferiti a università o istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* se non siano stati compresi in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia presso Regie università o Regi istituti superiori.

Essi saranno tuttavia considerati quali liberi docenti agli effetti dell'art. 17, comma 1°.

La norma del comma 1° del presente articolo varrà per i trasferimenti ad università o istituti superiori di cui all'art. 1 degli attuali professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero.

Art. 140.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, cesseranno di aver vigore le convenzioni stipulate tra Stato e altri Enti e tutti gli atti, anche di carattere legislativo, relativi a contributi da corrispondersi all'Erario per il mantenimento di università e istituti di cui alla tabella *B*.

Art. 141.

Agli effetti di cui all'art. 82, in ciascuna delle sedi indicate nella tabella *B* dovrà costituirsi un Comitato provvisorio per predisporre la convenzione relativa al mantenimento dell'università o istituto, prendendo opportuni accordi con gli Enti e con i privati che intendano contribuirvi. Il Comitato di Milano dovrà predisporre due distinte convenzioni, relative rispettivamente al mantenimento della università e della scuola d'ingegneria.

Cureranno la costituzione di tali Comitati: per Catania, Macerata, Messina, Milano, Modena, Parma, Sassari e Siena, il rettore delle rispettive università; per Bari il Prefetto della provincia; per Bologna, il direttore della scuola di chimica industriale; per Firenze, il Soprintendente dell'istituto di studi superiori; per Genova, il direttore della scuola navale superiore; per Torino, il direttore del politecnico.

Entro il mese di febbraio 1924 i presidenti dei Comitati rassegneranno al Ministro gli schemi delle convenzioni, allegando motivate relazioni e documentati piani finanziari.

Il Ministro accerterà se gli schemi, nel loro complesso, rispondano all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se i piani finanziari siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvederà quindi osservando le forme di cui al precitato art. 82 comma ultimo.

Art. 142.

Ove entro il termine prescritto dal precedente articolo comma 3° i presidenti dei Comitati provvisori non abbiano rassegnato al Ministro gli schemi delle convenzioni corredati degli indicati documenti, verranno per decreto Reale soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1924 i relativi stabilimenti universitari e, conseguentemente, verrà dalla stessa data modificata la tabella *B*.

Art. 143.

L'università di Milano s'intenderà dal 16 ottobre 1923 costituita dall'attuale accademia scientifico-letteraria, che dalla stessa data assumerà la denominazione di facoltà di lettere e filosofia, e dagli istituti clinici di perfezionamento, che fino al 30 settembre 1924 continueranno ad esser governati dai loro speciali ordinamenti. E' abrogata la legge 31 marzo 1921, n. 479.

Sarà provveduto, limitatamente al 30 settembre 1924, alla nomina del rettore dell'università di Milano; tale ufficio sarà, per l'anno scolastico 1923-924, cumulabile con quello di capo di uno degli istituti di cui al comma precedente.

Art. 144.

La tabella *D* avrà vigore dal 1° ottobre 1924.

Fino a tale data non saranno consentite nuove nomine presso università, istituti superiori e istituti superiori di magistero del Regno, salvo i diritti dipendenti da concorsi giudicati o in corso di giudizio all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Saranno soltanto consentiti trasferimenti di professori nei limiti dei rispettivi ruoli organici di cui alle tabelle *D* e *L*:

a) dall'una all'altra delle università o istituti di cui alla tabella *A* o dall'uno all'altro dei Regi istituti superiori di magistero;

b) dalle università o istituti di cui alla tabella *A* ai Regi istituti superiori di magistero;

c) dalle università o istituti di cui alla tabella *B* alle università e istituti di cui alla tabella *A* o ai Regi istituti superiori di magistero.

I professori potranno essere trasferiti per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni di cui ai comma 1°, 2° e 3° ultima parte dell'art. 20 e, ove il Ministro lo ritenga opportuno nell'interesse generale degli studi, anche indipendentemente da deliberazione della facoltà o scuola.

Coloro che non accetteranno il trasferimento da università o istituti di cui alla tabella *B* a università o istituti di cui alla tabella *A* o a Regi istituti superiori di magistero saranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà loro spettare in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

I trasferimenti di cui al presente articolo, ove non siano decretati entro il 31 dicembre 1923, decorreranno dal 1° ottobre 1924.

Art. 145.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2° del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679.

Art. 146.

I professori di ruolo che alla data del 1° ottobre 1924 si troveranno in eccedenza ai ruoli organici delle facoltà o scuole delle università o degli istituti di cui all'annessa tabella *A* vi saranno mantenuti in soprannumero.

Art. 147.

Presso le facoltà o scuole delle università e presso gli istituti di cui alla tabella *B* saranno mantenuti a decorrere dal 1° ottobre 1924, tanti professori quanti sono i posti previsti dai ruoli organici stabiliti dalle rispettive convenzioni, scelti dal Ministro, tenuto conto del nuovo ordinamento didattico e a suo giudizio insindacabile, tra quelli appartenenti alle facoltà o scuole o istituti medesimi.

Gli stipendi e le indennità accademiche e di caro-viveri spettanti a detti professori continueranno ad esser loro direttamente corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà l'onere del relativo trattamento di quiescenza.

L'università o istituto verserà annualmente allo Stato, per ciascuno dei predetti professori, la somma corrispondente all'ammontare medio dello stipendio computato in base all'annessa tabella *E* e dell'indennità caro-viveri calcolato in L. 2500 per ciascuna persona e all'ammontare dell'indennità accademica.

Art. 148.

I professori di ruolo delle università o istituti di cui alla tabella *B* che non conseguano una sistemazione per effetto degli articoli 144 e 147, saranno, a decorrere dal 1° ottobre 1924, assegnati per l'insegnamento della materia già professata o di altra materia a facoltà o scuole delle università o ad istituti di cui alla tabella *A* o a Regi istituti superiori di magistero limitatamente, per questi ultimi, ai posti disponibili nei relativi ruoli organici.

Il Ministro, tenuto conto della situazione delle università e istituti predetti e dei Regi istituti superiori di magistero e, in genere, degli studi, provvederà a tali assegnazioni con suo decreto e a suo giudizio insindacabile. Non potranno tuttavia assegnarsi professori a facoltà o scuole o ad istituti che abbiano eccedenza di professori rispetto al loro ruolo organico se non si provveda in pari tempo a colmare le deficienze che eventualmente si verifichino presso altre facoltà o scuole delle università o presso altri istituti di cui alla tabella *A* o presso i Regi istituti superiori di magistero.

Coloro che entro il termine fissato dal Ministro non assumeranno l'ufficio cui saranno stati assegnati verranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà loro spettare in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 149.

Per ogni facoltà, scuola o istituto di cui alla tabella *A*, per i quali, alla data del 1° ottobre 1924 e per effetto degli articoli 146 e 148 si verificheranno eccedenze di professori rispetto ai relativi ruoli organici, si formeranno altrettanti ruoli transitori, nei quali saranno inscritti, per ordine di anzianità di nomina a professore universitario di ruolo, i professori meno anziani di sede.

Ai posti che a cominciare dal 1° ottobre 1924 si renderanno vacanti nei singoli ruoli si provvederà alternativamente a norma dell'art. 16 e riassorbendo in organico un professore in soprannumero secondo l'ordine d'inscrizione nel ruolo transitorio, fino ad esaurimento del ruolo stesso.

Il turno di cui al precedente comma avrà inizio con l'applicazione delle norme di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 150.

Ove gli schemi di convenzioni relative al mantenimento delle università e istituti di cui alla tabella *B*, prevedano l'istituzione dal 1° ottobre 1924 di nuove o diverse facoltà o scuole, il Ministro potrà porre temporaneamente a propria disposizione professori di qualsiasi università o istituto, in numero non superiore a quello previsto dai ruoli organici contenuti nei predetti schemi di convenzioni, allo scopo di dar loro incarico di attendere a quanto sarà necessario per l'assetto scientifico e didattico delle istituende facoltà o scuole.

Tali professori potranno col loro consenso essere dal Ministro definitivamente assegnati alle facoltà o scuole medesime, ove esse vengano effettivamente istituite dal 1° ottobre 1924.

Art. 151.

Per provvedere, entro il limite dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso le facoltà o scuole di cui al precedente articolo, ove manchi il consenso dei professori ivi indicati nell'ultimo comma, il Ministro potrà trasferirvi su domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1924 e prescindendo dalla disposizione di cui all'art. 20, comma 3° ultima parte, professori di qualsiasi università o istituto per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia.

Nei riguardi di detti professori e di quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo pecedente si applicheranno le disposizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 47.

Il Ministro, qualora rimangono disponibili altri posti di ruolo e, tenuto conto del nuovo ordinamento didattico delle facoltà o scuole di cui trattasi, ritenga opportuno di coprirli in tutto o in parte, potrà provvedervi con nuove nomine, valendosi delle graduatorie di cui all'art. 138 e nell'ordine secondo il quale i designati sono compresi nelle graduatorie medesime. In mancanza, la scelta delle persone da nominarsi sarà fatta, per ciascuna materia, da una Commissione nominata e composta secondo l'art. 17 comma 1°.

Art. 152.

Per provvedere, entro il limite dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Cagliari e presso il R. istituto superiore di magistero di Messina, che si istituiranno col 1° ottobre 1924, il Ministro potrà, nell'ordine sotto indicato:

a) assegnarvi, a norma dell'art. 148, professori delle facoltà di lettere e filosofia delle università di cui alla tabella *B*, per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia: varranno in questo caso le disposizioni di cui all'ultimo comma del predetto articolo;

b) trasferirvi su domanda, prescindendo dalla disposizione di sui all'art. 20, comma 3° ultima parte, professori delle facoltà di lettere e filosofia di qualsiasi università per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia;

c) procedere a nuove nomine, secondo le modalità di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Art. 153.

Ai professori competono le indennità di trasferimento nei casi di cui agli articoli 144, 148, 150, ultimo comma, 151 e 152, eccezione fatta per i trasferimenti su domanda previsti dagli ultimi due dei citati articoli.

Art. 154.

Le norme transitorie per la sistemazione dell'attuale personale dell'amministrazione universitaria saranno stabilite con il decreto Reale, di cui all'art. 61.

Art. 155.

Cesseranno dal 1° ottobre 1924 di aver vigore le tabelle organiche del personale assistente, tecnico e subalterno delle università e degli istituti superiori, salvo quanto concerne il personale assegnato agli osservatori astronomici e vesuviano e saranno dalla stessa data soppressi i posti speciali del presonale vario di cui ai numeri I, III, IV, VII e XV della tabella *F* annessa al R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 settembre 1924 non si provvederà a nuove nomine a posti di ruolo delle categorie di cui al precedente comma. Limitatamente ai casi di riconosciuta necessità, potranno coprirsi posti di aiuto, assistente, tecnico e subalterno soltanto a titolo di provvisorio incarico per periodo di tempo non eccedente la predetta data.

Art. 156.

Il personale delle categorie di cui al comma 1° del precedente articolo, escluso quello in soprannumero e straordinario, che al 1° ottobre 1924 si troverà addetto alle università e istituti di cui alla tabella *A*, rimarrà in servizio presso le università e istituti medesimi governato dalle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594, e fino a cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Gli emolumenti spettanti al personale delle categorie medesime continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le università e gli istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio dello stipendio spettante alla categoria e grado cui appartiene e all'ammontare medio dell'indennità caro-viveri calcolato in L. 2500.

Le disposizioni di cui al precedente comma varranno per il personale vario, assistente e tecnico, escluso quello in soprannumero e straordinario, che al 1° ottobre 1924 si troverà addetto alle università e istituti di cui alla tabella *B*, semprechè presso le università medesime siano conservate le relative facoltà o scuole. Il rimanente personale assistente e tecnico cesserà dal servizio col 30 settembre 1924 e sarà ammesso a liquidare quanto potrà spettare in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Le stesse disposizioni varranno per il personale subalterno che al 1° ottobre 1924 si troverà addetto alle università e istituti di cui alla predetta tabella *B* e che, a giudizio insindacabile dei Consigli d'amministrazione vi troverà utile impiego.

Il rimanente personale subalterno sarà inscritto in uno speciale ruolo transitorio e dal Ministro assegnato a università o istituti di cui alla tabella *A*, tenuto conto delle richieste dei rispettivi Consigli d'amministrazione, o presso altri stabilimenti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Coloro che entro il termine stabilito non assumeranno l'ufficio loro assegnato saranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà spettare in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 157.

Per le abilitazioni alla libera docenza, per le quali la commissione giudicatrice sia stata costituita e convocata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, non si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

L'art. 42 è applicabile ai liberi docenti che hanno conseguito l'abilitazione anteriormente alla data predetta.

Art. 158.

Posteriormente al 31 dicembre 1923 e fino alla sessione estiva dell'anno scolastico 1923-24 non potranno conferirsi lauree o diplomi presso alcuna università o istituto superiore del Regno, ancorchè liberi.

Art. 159.

Le competenti autorità accademiche adotteranno le opportune disposizioni per regolare tutti i casi transitori derivanti dall'applicazione del presente decreto per quanto concerne la carriera scolastica degli studenti.

Art. 160.

Per l'anno scolastico 1923-24 nulla è mutato in ordine alla destinazione del provento delle tasse di immatricolazione, di inscrizione e di laurea o diploma.

Le sopratasse d'inscrizione, per esami di profitto e per esami di laurea o diploma saranno versate direttamente alla cassa delle università e istituti superiori.

Col provento delle sopratasse d'inscrizione si provvederà a norma dei comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 29-*bis* della legge 25 luglio 1922, n. 1147; il provento delle altre sopratasse sarà erogato per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici.

Art. 161.

Per determinare il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato per ogni università e istituto superiore di cui alla tabella *A* si terrà conto:

a) di un numero di incarichi di insegnamento risultante dalla differenza tra il numero dei posti di professore stabilito dai ruoli organici di cui alla tabella *D* e quello degli incarichi effettivamente conferiti per decreto Ministeriale nell'anno scolastico 1923-24;

b) del numero di aiuti, assistenti, tecnici e subalterni previsto dalle relative tabelle organiche, escluso il personale assegnato agli osservatori astronomici e vesuviano degli impiegati vari di cui ai nn. I, III, VII e XV della tabella *F* annessa al R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594, degli aiuti, assistenti, tecnici e subalterni in soprannumero e straordinari effettivamente in servizio presso l'università o istituto alla data del 16 ottobre 1923. Per le scuole d'ingegneria di Padova, Palermo e Pisa il numero complessivo dei subalterni previsto dalle tabelle organiche per le università delle sedi stesse verrà, agli effetti di cui al presente articolo, convenientemente ripartito dal Ministro tra l'università e la rispettiva scuola d'ingegneria.

La spesa per gli incarichi di cui alla lettera *a*) sarà determinata in base alla retribuzione media di L. 5000 e all'indennità caro-viveri media di L. 2500 per ciascun incarico. Quella per il personale di cui alla lettera *b*) sarà determinata in base all'ammontare medio, per ciascuna categoria, dello stipendio ad essa assegnato a norma del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594 e dell'indennità caro-viveri media di L. 2500 e, per il personale in soprannumero e straordinario, in base all'ammontare delle effettive retribuzioni corrisposte alla data del 16 ottobre 1923 e all'indennità caro-viveri nella misura media sopra indicata;

c) delle spese normali relative al mantenimento delle università ed istituti, secondo il riparto, fatto tra le università e istituti medesimi alla data del 1° luglio 1923, delle ordinarie assegnazioni riferibili alle dotazioni per spese generali, per quelle di funzionamento degli istituti scientifici, di mantenimento delle cliniche e di acquisto di combustibile e alle somme consolidate in sostituzione dei maggiori proventi delle tasse. Alla somma così determinata per ogni università o istituto verrà aggiunta, proporzionalmente alla somma attribuita a ciascuno di essi quale dotazione per spese generali, una quota della somma alla data del 1° luglio 1923 destinata dal Ministero della pubblica istruzione per assegni supplementari sul fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio.

Dalla somma risultante dagli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) verrà detratto il provento delle tasse d'immatricolazione e d'inscrizione, computato in base alla tabella *G* e alla popolazione scolastica dell'anno 1922-23 ridotta del venti per cento.

Al contributo annuo, che verrà così determinato per l'università di Palermo, sarà aggiunto l'assegno fisso di L. 40,000, in dipendenza della legge 13 luglio 1905, n. 384.

Art. 162.

Per l'esercizio finanziario 1923-24 la somma inscritta al capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione sarà aumentata di L. 5,000,000.

Art. 163.

Nel caso di soppressione di università o istituti di cui alla tabella *B* gli immobili dello Stato già a servizio delle università o istituti medesimi saranno destinati a scopi di pubblica istruzione o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o Provincie rispettivi; il materiale mobile di qualsiasi natura sarà invece passato in proprietà di università o istituti di cui alle tabelle *A* e *B* o assegnato a servizio di Regi istituti superiori di magistero, tenuto conto del fabbisogno e della qualità del materiale medesimo.

Nel caso di soppressione parziale di facoltà o scuole, le disposizioni del precedente comma varranno limitatamente agli immobili e al materiale mobile già a servizio delle facoltà o scuole soppresse.

Art. 164.

Gli schemi degli statuti delle università e istituti superiori di cui alla tabella *A*, saranno predisposti a norma dell'art. 80 e rassegnati al Ministro entro il mese di febbraio 1924.

Gli schemi degli statuti delle università e istituti superiori di cui alla tabella *B*, saranno predisposti: per le università di Catania, Messina, Modena, Parma, Sassari e Siena, dai Consigli accademici, udite le facoltà e scuole che costituiscono le università; per l'università di Bari, da un Comitato di persone competenti nominato dal Ministro; per l'università di Macerata, dal Consiglio della facoltà, udita la Commissione amministrativa del Consorzio; per l'università di Milano, da un Comitato di persone scelte dal rettore tra professori di ruolo appartenenti alla facoltà di lettere e filosofia e agli istituti clinici di perfezionamento ed eventualmente tra professori o persone competenti estranee ai predetti corpi scientifici; per la scuola d'ingegneria di Milano, dal Consiglio dei professori, udito il Consiglio direttivo; per l'università di Firenze, dal Consiglio accademico, uditi il Consiglio direttivo e le facoltà e scuole; per la scuola di chimica industriale di Bologna, dal Consiglio direttivo, udita la Commissione amministrativa del Consorzio; per la scuola d'ingegneria navale di Genova, dal Consiglio accademico, udito il Consiglio direttivo; per la scuola d'ingegneria di Torino, dal Consiglio didattico, udito il Consiglio d'amministrazione.

Gli schemi degli statuti saranno dai rettori e capi delle università e istituti, e per Bari dal presidente dello speciale Comitato, rassegnati al Ministro entro il mese di marzo 1924. Si provvederà quindi osservando le forme dell'articolo 1, comma 4°.

Art. 165.

I fondi che, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, sono impiegati, alla data del presente decreto, per il funzionamento delle scuole di cui all'art. 113, saranno trasportati, con decreto del Ministro delle finanze, dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero dell'economia nazionale.

Quanto costituisce, alla predetta data, il patrimonio immobiliare e mobiliare delle scuole medesime e quanto è ad esse assegnato di fabbricati e terreni, di suppellettile scientifica, didattica, tecnica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio delle scuole di cui trattasi.

Il personale di ogni categoria che alla data di pubblicazione del presente decreto si troverà addetto alle scuole di cui all'articolo 113, nonchè i relativi posti vacanti comunque ad esse attribuiti, rimarranno loro assegnati.

Art. 166.

In relazione all'art. 95 e a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-25, verranno soppressi nello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione gli stanziamenti corrispondenti a quelli di cui ai capitoli 84 e 85 dello stato di previsione per l'esercizio 1923-24.

Art. 167.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24 le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — OVIGLIO — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 102. — GRANATA.

TABELLA *A*.
(articoli 1 e 3).

Regie università e Regi istituti superiori a carico dello Stato.

N. d'ordine	SEDI	REGIE UNIVERSITÀ facoltà e scuole che le costituiscono	RR. ISTITUTI SUPERIORI
1	Bologna	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	R. scuola d'ingegneria.
2	Cagliari	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	
3	Genova	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	
4	Napoli	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Id. Scuole di farmacia.	R. scuola d'ingegneria.
5	Padova	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	R. scuola d'ingegneria.
6	Palermo	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	R. scuola d'ingegneria.
7	Pavia	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	
8	Pisa	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	R. scuola d'ingegneria.
9	Roma	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	R. scuola d'ingegneria. R. scuola di architettura.
10	Torino	Regia università: *a*) Facoltà di giurisprudenza. *b*) Id. di lettere e filosofia. *c*) Id. di medicina e chirurgia. *d*) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. *e*) Scuola di farmacia.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *B*.
(articoli 1 e 3).

Regie università e Regi istituti superiori mantenuti con convenzioni tra Stato e altri Enti.

N. d'ordine	Sedi	Regie università	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato	Regi istituti superiori	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato
1	Bari	R. università	1,285,000	—	—
2	Bologna	—	—	R. scuola di chimica industriale	78,100
3	Catania	R. università	1,520,000 (1)	—	—
4	Firenze	Id.	2,400,000	—	—
3	Genova	—	—	R. scuola d'ingegneria navale	150,000
6	Macerata	R. università	150,000	—	—
7	Messina	Id.	1,020,000 (1)	—	—

Segue: *Regie università e Regi istituti superiori mantenuti con convenzioni tra Stato e altri Enti.*

N. d'ordine	Sedi	Regie università	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato	Regi istituti superiori	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato
8	Milano	Id.	300,000	R. scuola d'ingegneria	400,000
9	Modena	Id.	1,000,000	—	—
10	Parma	Id.	1,000,000	—	—
11	Sassari	Id.	900,000	—	—
12	Siena	Id.	1,000,000	—	—
13	Torino	—	—	R. scuola d'ingegneria	1,350,000

(1) Comprese L. 20,000 in dipendenza della legge 18 luglio 1905, n. 384

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *C.*
(art. 8).

Indennità di carica dei rettori delle Regie università e dei direttori dei Regi istituti superiori.

Rettori delle Regie università . . . . . annue L. 3000
Direttori dei Regi istituti superiori . . . . » » 2500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *D*
(art. 15)

Posti di ruolo dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella A.

N. d'ordine	SEDI	REGIE UNIVERSITÀ	REGI ISTITUTI SUPERIORI
1	Bologna	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 14 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali . » 15 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 10
2	Cagliari	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 12 b) Id. di lettere e filosofia . . » 10 c) Id. di medicina e chirurgia » 16 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. . » 11 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	

Segue *Posti di ruolo dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella A.*

N. d'ordine	SEDI	REGIE UNIVERSITÀ	REGI ISTITUTI SUPERIORI
3	Genova	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 12 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali . » 14 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	
4	Napoli	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 16 b) Id. di lettere e filosofia . . » 17 c) Id. di medicina e chirurgia » 22 d) Id. di scienze matematiche. fisiche e naturali. . » 20 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 18
5	Padova	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 14 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. . » 15 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 12
6	Palermo	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 14 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali . » 15 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 12
7	Pavia	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 12 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. . » 12 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	
8	Pisa	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 14 b) Id. di lettere e filosofia . . » 14 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. . » 15 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 10
9	Roma	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 20 b) Id. di lettere e filosofia . . » 26 c) Id. di medicina e chirurgia » 24 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali . » 22 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	R. scuola d'ingegneria N. 14 R. scuola di architettura N. 5
10	Torino	a) Facoltà di giurisprudenza . . . N. 15 b) Id. di lettere e filosofia . . » 18 c) Id. di medicina e chirurgia » 18 d) Id. di scienze matematiche, fisiche e naturali. . » 15 e) Scuola di farmacia . . . . . . » 1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA E.
(art. 33).

Stipendio e indennità accademiche dei professori di ruolo delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

a) STIPENDIO E AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO:

Stipendio iniziale	L. 12,000
» al conseguimento della stabilità	» 14,000
» al compimento del 5° anno di stabilità . .	» 15,500
» » » 10° » » .	» 17,000
» » » 15° » » .	» 18,500

b) INDENNITÀ ACCADEMICHE:

Professori non stabili	annue L. 4000
» stabili	» » 6000

NOTE.

1. — Ogni aumento di stipendio, comunque spettante ai professori di ruolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si matura il diritto all'aumento stesso.

2. — I servizi prestati da professori di ruolo anteriormente alla loro nomina e senza interruzione rispetto alla nomina stessa in altri uffici di ruolo alla dipendenza dello Stato si computano, agli effetti degli aumenti di stipendio, per intiero o per metà della loro durata, secondo che trattisi di servizi prestati in categoria equiparata o in categoria inferiore. Nulla è innovato alle disposizioni relative alla valutazione dei servizi e benemerenze di guerra.

Il computo di qualsiasi servizio, in virtù del quale spetti al professore stipendio superiore a quello corrispondente a norma della presente tabella allo sviluppo normale di carriera, è effettuato dal conseguimento della stabilità.

In ogni caso, il professore che all'atto della sua nomina sia provvisto di stipendio superiore a quello iniziale stabilito dalla presente tabella, conserva la differenza come assegno personale, valutabile agli effetti della pensione e che sarà assorbita nei successivi aumenti.

3. — Le disposizioni di cui all'art. 4 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 929, sono abrogate dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. — Ai professori di ruolo trasferiti da università o istituti liberi o da università o istituti di cui alla tabella *B* a università o istituti di cui alla tabella *A*, viene attribuito lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato esclusivamente in qualità di professori universitari di ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA F.
(art. 43).

Tasse per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

Tassa per il conferimento della libera docenza . . .	L. 500
Tassa per l'esercizio della libera docenza	» 250

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA G.
(art. 54).

Tasse e sopratasse scolastiche per le Regie università e i Regi istituti superiori.

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di inscrizione	Tassa di laurea o diploma	Sopratassa annuale di inscrizione	Sopratassa annuale per esami di profitto (1)	Sopratassa per esami di laurea o diploma
Facoltà di giurisprudenza.	300	700	300	100	50	75
Facoltà di lettere e filosofia.	300	350	300	100	50	75
Facoltà di medicina e chirurgia	300	750	300	100	50	75
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.	300	350	300	100	50	75
Scuola di farmacia:						
a) corso di chimica e farmacia	300	500	300	100	50	75
b) corso di farmacia . .	300	600	300	100	50	75
Scuola d'ingegneria . . .	300	800	300	100	50	75
Scuola di architettura . .	300	800	300	100	50	75

(1) Per gli anni di corso nei quali gli studenti debbono sostenere esami di profitto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA H.
(art. 60).

Diritti di segreteria.

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri . . L. 3 — (1)

b) Per rilascio di lauree o diplomi che si conferiscono al termine degli studi . . . . » 3.50 (2)

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.
(2) Gli studenti delle università e istituti superiori, presso i quali le lauree e diplomi vengono rilasciati in pergamena, ne devono versare separatamente il costo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.
Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA I.
(art. 61).

Ruolo organico e stipendi del personale dell'amministrazione universitaria.

a) PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Direttori di segreteria	N. 10
Primi segretari	» 24
Segretari	» 27
Totale . .	N. 61

b) PERSONALE DI RAGIONERIA.

Primi ragionieri	N. 10
Ragionieri	» 13
Totale	N. 23

c) PERSONALE D'ORDINE.

Archivisti	N. 30
Applicati	» 49
Totale	N. 79

STIPENDI E AUMENTI PERIODICI DI STIPENDI.

a) PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Segretari.

Stipendio iniziale	L. 6,000
al compimento del 4° anno di grado	» 6,900
» 8° »	» 7,800
» 12° »	» 8,600
» 16° »	» 9,400
» 20° »	» 10,100
» 24° »	» 10,800
» 28° »	» 11,500

Primi segretari.

Stipendio iniziale	L. 10,000
al compimento del 4° anno di grado	» 10,800
» 8° »	» 11,600
» 12° »	» 12,300
» 16° »	» 13,000

Direttori di segreteria.

Stipendio iniziale	L. 12,000
al compimento del 4° anno di grado	» 12,900
» 8° »	» 13,800
» 13° »	» 14,700

b) PERSONALE DI RAGIONERIA.

Ragionieri.

Stipendio iniziale	L. 6,000
al compimento del 5° anno di grado	» 6,900
» 10° »	» 7,800
» 15° »	» 8,600
» 19° »	» 9,400
» 23° »	» 10,100
» 27° »	» 10,800
» 32° »	» 11,500

Primi ragionieri.

(Come i primi segretari).

c) PERSONALE D'ORDINE.

Applicati.

Stipendio iniziale	L. 4,800
al compimento del 4° anno di grado	» 5,300
» 8° »	» 5,800
» 12° »	» 6,200
» 16° »	» 6,600
» 20° »	» 7,000
» 24° »	» 7,400
» 28° »	» 7,800

Archivisti.

Stipendio iniziale	L. 7,000
al compimento del 4° anno di grado	» 7,800
» 8° »	» 8,600
» 12° »	» 9,400
» 16° »	» 10,100
» 20° »	» 10,800
» 24° »	» 11,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *L.*
(art. 89).

Posti di ruolo e stipendio dei professori dei Regi istituti superiori di magistero.

a) POSTI DI RUOLO.

Regio istituto superiore di magistero di Firenze	N. 6
id. id. Messina	» 6
id. id. Roma	» 6

b) STIPENDIO E AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO.

(Come alla tabella *E*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *M.*
(art. 90).

Posti di ruolo e stipendio del personale subalterno (bidelli e custodi) dei Regi istituti superiori di magistero.

a) POSTI DI RUOLO PER OGNI ISTITUTO.

Regio istituto superiore di magistero di Firenze	N. 4
id. id. Messina	» 4
id. id. Roma	» 4

b) STIPENDIO E AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO.

Stipendio iniziale	L. 4,000
» al compimento del 4° anno di grado	» 4,400
» » 8° »	» 4,800
» » 12° »	» 5,200
» » 16° »	» 5,600
» » 20° »	» 6,000
» » 24° »	» 6,400
» » 28° »	» 6,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *N.*
(art. 93)

Tasse e sopratasse scolastiche per i Regi istituti superiori di magistero.

CORSI PEL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI di cui all'art. 2 del R. D. 13 marzo 1923 n. 736	Tassa di concorso per inscrizione	Tassa di immatricolazione	Tass aannuale di inscrizione	Tassa di diploma	Sopratassa annuale di inscrizione	Sopratassa annuale per esami di profitto (1)	Sopratassa per esami di diploma
Corso pel conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*)	50	150	350	150	100	40	75
Corso pel conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*)	30	20	100	100	75	30	40

(1) Per gli anni di corso nei quali gli studenti devono sostenere esami di profitto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2064.
Indipendenza delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali dalla circoscrizione giudiziaria stabilita dal R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria, stabilite dal R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, o che verranno successivamente disposte, saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 64. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2065.
Norme relative alla tassa di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali, in quelli avanti la Corte di cassazione e nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 230 e la legge 7 aprile 1921, n. 355;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali, stabilita dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 230 e dalla legge 7 aprile 1921, n. 355 è corrisposta anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta. E' pure dovuta nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali, nella misura fissata per le cause innanzi i Pretori.

Nelle cause avanti la Corte di cassazione la tassa è corrisposta per ciascuno degli avvocati indicati nel mandato speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 65. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2072.
Norme per l'uso della Bandiera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ad interim* degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Bandiera nazionale, o di Stato, è formata da un drappo di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale, e con le cravatte azzurre.
La Bandiera nazionale da usarsi nelle residenze Reali della Reale famiglia, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi ha lo stemma coronato.

Art. 3.

Per le Bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina, come per le bandiere della Marina mercantile, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 4.

Le Bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 5.

Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della Bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali proprii degli Enti, purchè accompagnati alla Bandiera nazionale.
L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la Bandiera nazionale.
In caso di trasgressione il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 6.

In segno di lutto ufficiale si copriranno con veli neri le cravatte delle Bandiere. Durante le funzioni funebri le bandiere saranno tenute a mezz'asta.

Art. 7.

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la Bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 9 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2073.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, riguardante la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, è modificato come appresso:

Nello stesso termine, le Amministrazioni anzidette provvederanno alla revisione di tutto il personale avventizio.

Il detto personale sarà immediatamente licenziato, qualora non appartenga alle categorie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, oppure quando, ancorchè appartenga alle accennate categorie, ne sia dimostrata la inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'Amministrazione, fermo restando, inoltre, quanto dispongono i due ultimi capoversi del precitato articolo 3.

Si intendono annullate le disposizioni di regolamenti o le deliberazioni singole con le quali gli avventizi, che non si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, siano stati posteriormente al 24 maggio 1915 collocati in posti di ruolo con violazione dell'art. 94 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ovvero, in base a norme diverse da quelle che avevano vigore, presso ciascuna Amministrazione alla data sopra cennata.

Qualora, nonostante l'applicazione dei precedenti capoversi, il personale risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche, si procederà alle dispense dal servizio del personale nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilità.

Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e le persone appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, saranno preferite per il mantenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, è prorogato a quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto e quello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 a sei mesi dalla scadenza del termine sopraindicato.

Art. 3.

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli invalidi di guerra, sono estese alle assunzioni ai posti presso le Amministrazioni provinciali, comunali, aziende municipalizzate ed istituzioni pubbliche di beneficenza, le preferenze e le precedenze rispettivamente stabilite dall'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dall'art. 7 (terzo comma) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, intendendosi sostituito al servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato quello presso Amministrazioni degli Enti suindicati.

Sono inoltre estese, in quanto siano applicabili, agli impiegati degli Enti suddetti, le disposizioni del capo quarto del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè quelle dei Regi decreti 18 dicembre 1922, n. 1637 e 17 maggio 1923, n. 1284.

Art. 4.

Il presente andrà in vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 9 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 73. — GRANATA.

GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA

Diffida riguardante l'invio di pubblicazioni.

Si rende di pubblica ragione che l'amministrazione della Colonia provvede direttamente alle richieste di abbonamenti ai periodici ed alle riviste che ritiene utili ai vari servizi, e dispone i relativi pagamenti contemporaneamente alle singole richieste.

Pertanto avverte che non darà corso al pagamento di abbonamenti per periodici o riviste che le siano inviati senza una espressa sua domanda.

Salvo accordi in contrario, le pubblicazioni, ufficiali o no, ricevute in omaggio, non importano come conseguenza il « cambio » col Bollettino ufficiale della Somalia Italiana.

Mogadiscio, 31 agosto 1923.

Il Governatore: RIVERI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.